ISTITUZIONE DELL'AGRONOMO DI ZONA E RIORDINAMENTO DEI RUOLI DEL PERSONALE DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Art. 32

Titoli di studio per l'ammissione nei ruoli ad esaurimento per il servizio della repressione delle frodi

L'ammissione nei ruoli di cui alle tabelle XII, XIII e XIX e' subordinata al possesso dei requisiti di carattere generale richiesti per l'accesso all'impiego statale e del titolo di studio di seguito indicato per ciascuno dei predetti ruoli:

a) diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze agrarie per il ruolo ispettivo (tabella XII);

b) diploma di Istituto di istruzione secondaria di secondo grado per il ruolo degli esperti tecnici (tabella XIII);

c) diploma di Istituto d'istruzione secondaria di primo grado per il ruolo degli assistenti tecnici (tabella XIV).

Versione in vigore dal 4 gennaio 1962, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione dell'agronomo di zona e riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste
Estremi	Legge 15 dicembre 1961, n. 1304
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre 1961

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-dell-agronomo-di-zona-e-riordinamento-dei-ruoli-del/art-32-titoli-di-studio-per-l-ammissione-nei-ruoli-ad-esaurimento-per-il/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it